CAPO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

PUNTO 1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico alla partecipazione alla presente gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 (fermo restando il dettato del provvedimento della Corte di Giustizia U.E., seconda sezione, 30 gennaio 2020, causa C-395/18) per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 416, 416-bis del codice penale</u> ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto <u>articolo 416-bis</u> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'<u>articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</u>
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale</u> nonché all'<u>articolo 2635 del codice civile;</u>

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli <u>articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,</u> riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'<u>articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;</u>
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce, altresì, motivo di esclusione:

2. la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e quanto previsto dall'art. 34 bis, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo 159/2011.

Sono tenuti ad attestare l'insussistenza dei reati di cui ai punti 1 e 2: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e

procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. la sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

In ogni caso l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla presente procedura se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente dei precedenti punti 2 e 3.

La presente normativa non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- **4.** l'aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'<u>articolo 30, comma 3</u> del D.Lgs. n. 50/2016 che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
- essere stato sottoposto a fallimento, o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 6. essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità o l'aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure l'aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero l'aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- **7.** l'aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- **8**. l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più sub-appaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

- influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- **9.** aver, con la propria partecipazione, determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- **10.** aver, con la propria partecipazione, comportato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- 11. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- **12**. di aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere:
- 13. di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
- **14.** di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- **15**. l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'<u>articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55</u>. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- **16**.il non aver presentato la certificazione di cui all'<u>articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68</u>, ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
- 17. l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciati i fatti all'Autorità giudiziaria salvo che ricorrano in casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- **18.** il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'<u>articolo 2359 del codice civile</u> o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al suindicato punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o ai suindicati punti dal 4 al 18, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura di appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317 bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta si sensi dell'art. 179, settimo comma del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'art. 317 bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale salvo che via sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) precedenti, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui ai suindicati punti dal 4 al 18, la durata dell'esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passato in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tener conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione ala procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del precedente punto 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il tutto con l'applicazione, nel presente appalto, delle Linee Guide dell'ANAC n. 6 adottate al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lettera c), D.Lgs. 50/2016, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo articolo.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti.

In caso di Raggruppamento tale dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento. Analogamente anche per i Consorzi.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

PUNTO 2 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Condizione minima di partecipazione alla gara è il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti riportati ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) di seguito elencati nonché la redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni indicate ai punti seguenti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività esercitata "stoccaggio e/o selezione di rifiuti relativi alle varie tipologie interessate dal CER 20.01.08, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica. In caso di Raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese.
 - Se il concorrente partecipante alla gara è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di chiedere di provare il possesso del requisito di cui sopra.
- b) (solo per le cooperative) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e per gli altri organismi giuridici iscrizione agli albi e registri previsti dalla vigente normativa.
- c) Iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 406/1998 art. 8, comma 1, lett. f) ed art. 9, comma 3, lett. f) o iscrizione ad Albo/Registro analogo dello Stato aderente all'U.E. in corso di validità per la seguente categoria e classe minima:
 - categoria 6 almeno classe f (relativa alla gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero).
 - In caso di A.T.I. la citata iscrizione dovrà essere posseduta sia dalla mandataria che da ciascuna impresa associanda/associata, così come specificato nella dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea d'impresa o nell'atto costitutivo.
 - Sono fatte salve le disposizioni su Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 D.Lgs. n. 50/2016).
- d) Iscrizione nella White list, ossia nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura di competenza o devono aver presentato la domanda di iscrizione al predetto elenco (Circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954 del 26 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

In caso di aggiudicazione, la stipula del contratto avverrà previo accertamento dell'iscrizione ovvero dell'avvenuta presentazione della domanda. In caso di diniego dell'iscrizione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione alla cd white list, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011, così come integrati dall'art. 3 della Legge n. 120/2020, procedendo secondo le disposizioni sopra citate.

e) Certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, riferito ai servizi analoghi all'oggetto dell'appalto, conforme alle norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000,

rilasciata da organismi accreditati ai sensi della Serie UNI CEI EN 45000 e della Serie UNI CEI ISO/IEC 17000 o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento; per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio.

- f) Certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001, in corso di validità, rilasciato da un organismo accreditato o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento; per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio.
- g) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 con cui si attesta che il concorrente è in possesso di capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni richiesti dal comune. In caso di R.T.I. la capogruppo dovrà produrre non meno di due referenze bancarie e le mandanti almeno una.
- h) Idonea copertura assicurativa a mezzo polizza di responsabilità civile contro terzi, anche professionale, con i massimali minimi previsti dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto.
- i) Dichiarazione concernente il fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto (conferimento rifiuti CER 20.01.08), con elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi finanziari (2018, 2019, 2020), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per un importo complessivo pari ad almeno € 1.923.819,14 (doppio del valore stimato per il presente appalto).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per gli operatori che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Motivazione dell'adozione di tale requisito, sta nel fatto che il fatturato aziendale rappresenta un indicatore importante della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l'attività richiesta stante anche la sua delicatezza e rilevanza economica; esso rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici.

Nel caso di RTI, il requisito è assolto in capo al raggruppamento, fermo restando la quota maggioritaria in capo all'impresa mandataria.

j) Dichiarazione:

- j.1: di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di gara, di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto e di accettare completamente ed incondizionatamente tutte le norme e le prescrizioni in essi contenute;
- j.2: di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso eseguibile ed il prezzo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta formulata;
- j.3: di possedere l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico, per numero e tipologia, idonei e necessari all'esecuzione del servizio;
- j.4: che sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si obbliga a rispettare ed a far rispettare le clausole previste dagli artt. 51, 52 e 53 della L. R. n. 3/07 e s.m.i.
- j.5: l'adozione di tutto quanto previsto dall'art. 19, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- j.6: di essere a conoscenza che, qualora l'esercizio delle funzioni della Stazione appaltante in materia dei rifiuti sia trasferito agli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), così come previsto e

disciplinato dall'art. 23 della Legge Regionale n. 14/2016 o sia individuato un sub ambito o un nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto sin dal momento del trasferimento delle funzioni, senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario;

- j.7: di essere iscritto agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, indicando le posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie e di essere in regola con i versamenti contributivi, assicurativi, previdenziali o assistenziali per il personale dipendente del Fornitore compreso TFR sia nei confronti dell'INPS che nei confronti del Fondo di categoria;
- j.8: di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC);
- j.9: di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- j.10: di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sulla disciplina dell'immigrazione, emanati per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- j.11: di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j.12: di impegnarsi ad aderire, ai sensi del capo 4, del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- In caso di Raggruppamento tale impegno all'adesione deve essere confermata da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento. Analogamente anche per i Consorzi.

CAPO II

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "BUSTA DIGITALE A"

Nella "Busta digitale A" dovranno essere inserite, a pena d'esclusione, la documentazione e le dichiarazioni di seguito elencate.

1) Istanza di partecipazione alla gara

L'istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da suo procuratore, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, previa dichiarazione circa la consapevolezza delle responsabilità penali cui si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76, il legale rappresentante dichiara:

- a) di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di gara, di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto e di accettare completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute;
- b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso eseguibile ed il prezzo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta formulata;
- c) di possedere l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico, per numero e tipologia, idonei e necessari all'esecuzione del servizio;
- d) che sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si obbliga a rispettare e far rispettare le clausole previste dagli artt. 51, 52 e 53 della L. R. n. 3/07 e s.m.i.

- e) di aver adottato tutto quanto previsto dall'art. 19, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- f) di essere a conoscenza che, qualora l'esercizio delle funzioni della Stazione appaltante in materia dei rifiuti sia trasferito agli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), così come previsto e disciplinato dall'art. 23 della Legge Regionale n. 14/2016 o sia individuato un sub ambito o un nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto sin dal momento del trasferimento delle funzioni, senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario;
- g) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS: sede di ______, matricola n. _____; INAIL: sede di _____, matricola n. _____, matricola n. _____, matricola n. ____, matricola n. _____, matricola n. _____, nonché di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, sia nei confronti dell'INPS che nei confronti dei Fondi di categoria;
- h) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori;
- i) di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- j) di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs 25.07.1998, n. 286 sulla disciplina dell'immigrazione, emanati per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- k) di impegnarsi ad aderire, ai sensi del capo 4, del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al Sistema di Controllo della tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; In caso di Raggruppamento tale impegno all'adesione deve essere confermata da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento. Analogamente anche per i Consorzi.
- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" in vigore al 28 maggio 2018.

2) Pagamento in favore dell'Autorità

Ricevuta di pagamento del contributo da versare all'ANAC, pari ad € 80,00, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le sottoriportate modalità previste dalla delibera ANAC n.1121 del 29/12/2020, attraverso il sistema GCG – Gestione Contributo Gare - Evoluzione del Servizio Riscossione Contributi che permette di avviare il processo:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza della presentazione dell'offerta.

3) PASSOE

rilasciato dal servizio AVCpass dell'ANAC, comprovante la registrazione al servizio in modo da consentire alla Stazione appaltante l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, come sancito dall'art. 2, della delibera dell'Autorità n. 157 del 17/02/2016.

4) Idonee referenze bancarie

rilasciate da almeno n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 con cui si attesta che il concorrente è in possesso di capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni richiesti dal comune. In caso di R.T.I. la capogruppo dovrà produrre non meno di due referenze bancarie e le mandanti almeno una.

5) Garanzia provvisoria

ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 7 del D.Lgs. n. 50/2016 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, dell'importo di € 19.815,34 (euro diciannovemilaottocentoquindici/34) pari al 2% del prezzo complessivo stimato dell'appalto, da costituirsi con le modalità nel predetto articolo riportate.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, può essere soggetto a riduzione per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al comma 7 del citato art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi il deposito cauzionale dovrà essere costituito dall'Impresa capogruppo / Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti / consorziate.

In caso di ATI costituenda la cauzione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le associate.

La garanzia deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui agli artt. 103 e 104 della medesima norma, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

6) Documento di gara unico europeo (DGUE - Modello B)

In attuazione dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni da rendere, sottoscritte in forma di autocertificazione da parte dell'operatore economico, in sede di gara devono essere rese in conformità al modello di documento di gara unico europeo DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea.

- Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del citato D.Lgs.

Tale documento dovrà essere corredato dalla fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti, il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara.

Nel caso di consorzi il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio e da ognuno dei consorziati per il quale il consorzio concorre.

In caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria.

Dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione e delle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016

L'operatore economico è tenuto a rilasciare nel DGUE le dichiarazioni riportate nel presente documento al Capo I – Punto 1.

Dichiarazioni relative ai criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 per i requisiti di idoneità tecnico professionale, di capacità economica, professionale e tecnico professionali

L'operatore economico è tenuto a rilasciare nel DGUE le dichiarazioni riportate nel presente documento al Capo I – Punto 2.

7) Dichiarazioni Legalità negli appalti e Protocollo di Legalità

Fermo restando l'adozione, da parte della stazione appaltante, di tutte le misure ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5, 6 e 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, a mezzo apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli che quanto dichiarato dovrà corrispondere al vero, si obbligano, in caso di aggiudicazione dell'appalto:

- a rispettare e a far rispettare le clausole previste agli artt. 51, 52 e 53 della L.R. 3/2007 in quanto applicabili tenuto conto della specificità dell'appalto.

Inoltre, in attuazione di quanto espressamente previsto nel "Protocollo di Legalità" che la Stazione appaltante ha sottoscritto con il Prefetto di Napoli ad osservare le seguenti clausole:

- (clausola n. 1) Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.--
- (clausola n. 2) Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).--
- (clausola n. 3) Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- (clausola n. 4) Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.—

- (clausola n. 5) Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale,--
- (clausola n. 6) Il Fornitore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la Stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.—
- (clausola n. 7) Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.—
- (clausola n. 8) Il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, superiore ai 3.000 euro (comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla legge di stabilità 2019 e delle relative sanzioni nella stessa previste), relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Le Società a prevalente capitale pubblico, aventi sede legale sul territorio della Provincia di Napoli, dovranno dimostrare, in sede di gara, di aver sottoscritto il Protocollo di legalità con il Prefetto di Napoli.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Nella citata busta telematica non dovranno essere inseriti altri documenti.

OFFERTA ECONOMICA "BUSTA DIGITALE B"

Nella "Busta digitale B" dovrà essere prodotta, a pena d'esclusione, l'offerta economica che dovrà contenere la misura della percentuale di ribasso offerto, in cifre ed in lettere, sull'importo unitario a base d'asta:

€/tonnellata, corrispondente al prezzo per ogni tonnellata di rifiuto oggetto di smaltimento, comprensivo di tutti gli oneri necessari al completo svolgimento del servizio, nessuno escluso ed eccettuato, inerente la frazione organica umida biodegradabile proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani - CER 20 01 08 – cucine e mense

Prezzo unitario posto a base di gara, soggetto a ribasso:

- € 221,00/tonnellata, oltre iva al 10%
- € 6,63/tonnellata oneri di sicurezza oltre iva, non soggetto a ribasso

Tale offerta dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente; qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti che s conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei.

In particolare:

- a) il ribasso deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere, con due cifre decimali; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- b) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri di sicurezza.

L'offerta economica di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di nullità della stessa, da una Relazione Economica Finanziaria giustificativa del ribasso offerto, contenente l'analisi economica dei costi dettagliati che hanno concorso alla determinazione del ribasso offerto.

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate e contenenti riserve, espresse in modo indeterminato in modo che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente od alternative.